

AVVISO ALLA CLIENTELA
VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA

Proposta di modifica unilaterale del Contratto Quadro “Raccolta regolamenti contrattuali sezione conti correnti e servizi connessi” e “Contratto Unico Conto on line” - Adeguamento dei contratti in essere ex art. XIV.I.4 del Regolamento n.2020-04 “Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (istituti di pagamento e IMEL)”

Si informa la Gentile Clientela che Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a., in conformità al Regolamento n. 2020 -04 “Servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (Istituti di pagamento e IMEL)”, ha provveduto a integrare le disposizioni contenute nel Contratto Quadro “Raccolta regolamenti contrattuali sezione conti correnti e servizi connessi” e nel “Contratto Unico Conto on line”.

Il suddetto Regolamento, entrato in vigore il 04.01.2021, si inserisce nell’ambito del processo di adeguamento della normativa in materia finanziaria, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione Monetaria sottoscritta con l’Unione Europea il 27 marzo 2012 e dà piena attuazione al Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n. 177 in recepimento della c.d. «PSD2», ossia la Direttiva UE 2015/2366 che ha sostituito (abrogandola) la precedente Direttiva sui servizi di pagamento n.2007/64/CE.

Le principali innovazioni riguardano:

- gli obblighi di trasparenza: le nuove disposizioni rafforzano i diritti della clientela e la trasparenza in relazione agli obblighi di informazione, esecuzione e condizioni economiche;
- l’introduzione dell’autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication SCA) quale misura di sicurezza per accedere ai conti, disporre ordini di pagamento sui canali on line e per effettuare operazioni che implicano rischi di abuso o frode.

Il presente adeguamento dei contratti in essere è disposto dall’articolo XIV.I.4 del Regolamento 2020-04 e, conformemente a quanto consentito dallo stesso, viene eseguito con le modalità e le procedure previste dall’articolo X.IV.20 del Regolamento 2007-07.

San Marino, 28 dicembre 2021

Di seguito una sintesi delle modifiche apportate al Contratto Quadro “Raccolta regolamenti contrattuali sezione conti correnti e servizi connessi” e al “Contratto Unico Conto on line”.

Capitolo 3 Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento (parte integrante del Contratto di Conto corrente di corrispondenza)	Sintesi previsione contrattuale attualmente in vigore e oggetto di variazione	Sintesi delle principali modifiche proposte
Art.1 Definizioni	Integrazione definizioni previste dal Regolamento 2020/04	<p>Sintesi nuove definizioni previste all'art.1.1.2 del Regolamento 2020/04</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autenticazione forte del cliente: un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utilizzatore conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utilizzatore possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utilizzatore), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; - Bonifico: servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore, eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore; - Credenziali di sicurezza personalizzate: funzionalità personalizzate fornite a un utilizzatore a fini di autenticazione; - Dati sensibili relativi ai pagamenti: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di pagamento che svolgono servizi di disposizione di ordini di pagamento e dei prestatori di servizi di informazioni sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; - Decreto PSD2: Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.177 "Disposizioni in materia di servizi di pagamento in recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366" e successive modificazioni; - Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento" o "PISP": prestatore di servizi di pagamento che svolge l'attività di cui alla lettera g) della lettera l) dell'Allegato 1 della LISF; - Prestatore di servizi di informazione sui conti" o "AISP": prestatore di servizi di pagamento che svolge l'attività di cui alla lettera h) della lettera l) dell'Allegato 1 della LISF; - Prestatore di servizi di pagamento o "PSP": istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste San Marino, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché lo Stato sammarinese, gli Stati membri dell'Unione europea o le rispettive autorità regionali o locali, ove non agiscano in quanto autorità pubblica, ovvero la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie o di altre autorità pubbliche; - Prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto o "PSP di radicamento del conto": Prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore; - Prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta o "CISP": prestatore di servizi di pagamento abilitato all'emissione di strumenti di pagamento basati su carta; - Servizi di disposizione di ordine di pagamento" o "PIS": servizi di disposizione di ordine di pagamento su richiesta dell'utilizzatore relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento (attività di cui al punto g), della lettera l) dell'Allegato 1 della LISF); - Servizi di informazione sui conti o "AIS": servizi di informazione sui conti che forniscono online informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utilizzatore presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento (attività di cui al punto h), della lettera l) dell'Allegato 1 della LISF).

Capitolo 3 Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento (parte integrante del Contratto di Conto corrente di corrispondenza)	Sintesi previsione contrattuale attualmente in vigore e oggetto di variazione	Sintesi delle principali modifiche proposte
Art. 8 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento	Un'Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l'Erogazione del Servizio di Pagamento e all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita "in modo inesatto", eseguita "tardivamente" o "non eseguita" l'Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.	La disposizione è stata aggiornata a maggior dettaglio della disciplina afferente la gestione da parte della Banca delle Operazioni di Pagamento, la cui esecuzione è da ritenersi mancata, inesatta o tardiva rispetto a quanto autorizzato dal cliente e ove sussiste responsabilità della Banca ai fini del rimborso.
Art. 11 Responsabilità della Banca per le Operazioni di pagamento non autorizzate – Rimborsi	Nel caso in cui un'Operazione di Pagamento risulti non autorizzata è previsto che il rimborso sia registrato immediatamente	E' stato previsto, ai sensi del Regolamento 2020/04 che nel caso in cui un'Operazione di Pagamento risulti non autorizzata, il rimborso debba avvenire immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, a meno che abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto all'Autorità di Vigilanza, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
Art. 11 bis Responsabilità del Cliente per le operazioni di pagamento non autorizzate	Si identificano e circoscrivono i casi in cui il Cliente è tenuto a sopportare i costi delle Operazioni di Pagamento non autorizzati alle ipotesi di dolo o colpa grave e nell'agire fraudolentemente	E' stato previsto, ai sensi del Regolamento 2020/04, la riduzione a 50 euro della franchigia in caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita dello Strumento di Pagamento, qualora il Cliente sia responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo indebito, illecito o non autorizzato dello Strumento di Pagamento.
Art. 11 ter Autenticazione forte del Cliente - Ambito di applicazione	Articolo di nuova previsione	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Banca applica l'Autenticazione forte, quando il Cliente: <ol style="list-style-type: none"> a) accede al suo Conto di Pagamento online; b) dispone un'Operazione di Pagamento elettronico; c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare il rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. 2. Nel caso dell'avvio di un'Operazione di Pagamento elettronico a distanza di cui al comma 1 lettera b), la Banca applica l'Autenticazione forte del Cliente che comprenda elementi che colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a uno specifico Beneficiario. 3. La Banca predispone misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle Credenziali di sicurezza personalizzate degli Utilizzatori. 4. I commi 2 e 3 si applicano anche quando i pagamenti sono disposti mediante un PISP. I commi 1 e 3 si applicano anche quando le informazioni sono richieste mediante un AISP. 5. Il Prestatore di Servizi di Pagamento di Radicamento del Conto deve consentire al PISP e all'AISP di fare ricorso alle procedure Autenticazione fornite dal PSP di Radicamento del Conto all'Utilizzatore conformemente ai commi 1 e 3 e, qualora sia coinvolto il PISP, anche conformemente ai commi 1, 2 e 3.

Capitolo 3 Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento (parte integrante del Contratto di Conto corrente di corrispondenza)	Sintesi previsionale contrattuale attualmente in vigore e oggetto di variazione	Sintesi delle principali modifiche proposte
Art. 14 Commissioni e spese	Aggiornamento commi 4 e 5	4. La Banca non può impedire al Beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al Pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato Strumento di pagamento. Le spese addebitate non devono superare i costi diretti sostenuti dal Beneficiario per l'utilizzo dello specifico Strumento di pagamento. 5. In ogni caso il Beneficiario non impone spese per Servizi di Pagamento soggetti al Regolamento SEPA.
Art. 19 Procedure di reclamo	Termine pari a 90 giorni per gestione dei reclami	Riduzione, in conformità al Regolamento 2020/04, del termine per la gestione dei reclami entro un limite massimo di 15 Giornate lavorative. Eccezionalmente la risposta da fornire al Cliente può essere interlocutoria, ma in ogni caso la risposta definitiva non supererà le 35 Giornate lavorative.

Capitolo 5 Carta di debito internazionale a doppia tecnologia	Sintesi previsionale contrattuale attualmente in vigore e oggetto di variazione	Sintesi delle principali modifiche proposte
Art.7bis Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo	Articolo di nuova previsione	Previsione introdotta dal Regolamento 2020/04 per le Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite senza che sia noto l'esatto importo dell'operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, la Banca dovrà sbloccare senza indugio la disponibilità dell'importo residuo della Carta nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.
Art.14 Procedure di reclamo	Termine pari a 90 giorni per gestione dei reclami	Riduzione, in conformità al Regolamento 2020/04, del termine per la gestione dei reclami entro un limite massimo di 15 Giornate lavorative. Eccezionalmente la risposta da fornire al Cliente può essere interlocutoria, ma in ogni caso la risposta definitiva non supererà le 35 Giornate lavorative.

Capitolo 6 Servizio di Web Banking	Sintesi previsionale contrattuale attualmente in vigore e oggetto di variazione	Sintesi delle principali modifiche proposte
Art. 2 Definizioni	Introduzione nuove definizioni	Inserimento definizioni "Dispositivo di sicurezza" e "App Plain Pay"
Art.3 bis Riconoscimento biometrico	Articolo di nuova previsione	Il Cliente che dispone di un cellulare evoluto dotato della tecnologia per il riconoscimento biometrico, in alternativa alle modalità previste all'articolo 3, può attivare per l'identificazione in sede di accesso al servizio di Web Banking tramite l'App Mobile della Banca e per l'autorizzazione delle operazioni dispositive, la modalità biometrica messa a disposizione dal dispositivo evoluto. Il riconoscimento del dato biometrico utilizzato dal Cliente ai fini dell'accesso al servizio e/o dell'autorizzazione delle operazioni dispositive sarà gestito tramite l'utilizzo del software di gestione del riconoscimento biometrico sviluppato dal produttore del cellulare e su di esso installato; la Banca non entrerà in possesso dei dati biometrici relativi al Cliente, né archiverà o condividerà informazioni ad essi collegati sui propri server. Il Cliente è responsabile della registrazione del proprio dato biometrico sul cellulare, alla cui correttezza deve prestare la massima attenzione, e alla scrupolosa custodia ed utilizzo del dispositivo, adottando ogni opportuna misura di cautela.

La/Vi ricordiamo che, il termine entro cui Lei/Voi ha/avete diritto di recedere senza spese e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche sarebbero applicate, è di sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Trascorso tale termine, le variazioni si intenderanno accettate.

Cordiali saluti.

Banca Agricola Commerciale
Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

Pag. 4 a 4

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE Istituto Bancario Sammarinese S.p.a.

Capitale Sociale Euro 20.880.080 i.v. -Iscr.Reg.Soc. Rep. di San Marino il 2/6/2008 al n.5422 -Iscr.Reg.Sogg.Aut. n.48 -Iscr.Reg.Impr. Capogruppo n.IC004
Sede Legale e Amministrativa Via Tre Settembre, 316-47891 DOGANA (RSM)-Tel. +378 0549 871111Fax +378 0549 871222-C.O.E. SM00087-Sito Web: www.bac.sm - Email: info@bac.sm - Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il D.D. n.111 del 22 luglio 2011.

Banca associata a:

